



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

24/2012

APRILE/7/2012 (*)

26 Aprile 2012

**LA GUARDIA DI FINANZA CON UNA
CIRCOLARE ILLUSTRATIVA DI BEN
576 PAGINE - DIVISE IN 4 VOLUMI -
ILLUSTRA AI PROPRI COMANDI
REGIONALI LE LINEE D'AZIONE PER
COMBATTERE IL RICICLAGGIO E
L'EVASIONE FISCALE
SONO PREVISTE ISPEZIONI E
CONTROLLI ANCHE PER I
PROFESSIONISTI AL FINE DI
VERIFICARE IL RISPETTO DEGLI
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO.**

Riciclaggio ed evasione sono ormai il *leit motiv* delle argomentazioni dell'Amministrazione Finanziaria in relazione alla auspicata crescita economica.

Le Fiamme Gialle, con la **circolare del 19 Marzo scorso n° 83607**, disegnano le linee d'azione e di intervento, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli.

Tre sono le direttive principali:

- **check-list antiriciclaggio**
- **database allineati ai sistemi di segnalazione della Banca d'Italia**
- **contrasto al traffico di capitali da e verso l'estero nell'ambito della lotta all'evasione fiscale**

La Parte I del Volume I offre, in **tre Capitoli**, un quadro normativo in materia di riciclaggio con l'illustrazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale di riferimento.

La Circolare si sofferma in particolare sul Decreto Legislativo n° 231 del 2007 che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la definizione di riciclaggio a fini amministrativi, applicabile esclusivamente per la disciplina di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne riepiloga gli elementi essenziali.

Di seguito analizziamo gli aspetti salienti del decreto, **rieperlogati in modo esaustivo nella Circolare della Guardia di Finanza.**

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio (*id*: quei soggetti che, in virtù dell'attività esercitata e dei rapporti intrattenuti con una vasta platea di clienti, sono chiamati a contribuire fattivamente con le Autorità competenti per l'individuazione di elementi sintomatici di casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) sono stati **suddivisi in tre classi**:

- **intermediari finanziari** ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (artt. 10, comma 2, e 11 del decreto 231/2007);
- **professionisti giuridico - contabili e revisori** (artt. 12 e 13 del decreto 231/2007);
- **operatori non finanziari** (art. 10, comma 2, e 14 del decreto 231/2007).

I professionisti giuridico-contabili includono:

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori **commercialisti** e degli **esperti contabili** e nell'albo dei **consulenti del lavoro**;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri operatori che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati.

Gli obblighi, per i professionisti ed i revisori contabili si applicano in caso di (art. 16 del decreto 231/2007):

- **prestazione professionale** avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o **superiore a 15.000 euro**;
- **operazioni di valore indeterminato** o non determinabile (id: **tenuta della contabilità**);
- **sospetti di riciclaggio** (*si ricorda che con il decreto 16 Aprile 2010, il Ministero della Giustizia ha individuato quali sono le operazioni sospette per le quali l'omissione della segnalazione da parte del professionista comporta particolari gravose conseguenze*).

Per i professionisti e gli altri revisori contabili, il decreto 231/2007 prevede inoltre:

- l'**istituzione** di un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, ovvero di un **registro della clientela, numerato**

progressivamente e siglato in ogni pagina con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma.

Su tale Registro vanno registrate e conservate per dieci anni, con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale, le seguenti informazioni: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto.

Il quadro sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio **è articolato in sanzioni penali ed amministrative**, modulate tra limiti minimi e massimi.

Per facilità di consultazione, nella Circolare della G.d.F., **sono state predisposte due schede riepilogative delle sanzioni penali ed amministrative**, che costituiscono gli **allegati nn. 15 e 16 del documento on line (Volume IV) "Modulistica e documentazione di supporto"**.

In particolare, le fattispecie amministrative, riguardanti violazioni agli obblighi di antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie quali, a titolo di esemplificazione:

- da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera c), del decreto 231/2007;
- da euro 2.600 a euro 13.000, in caso di omessa, tardiva o incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei;

- dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata, in caso di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio, ai sensi dell'art.41 del decreto 231/2007.
- **da euro 5.000 a euro 50.000, per l'omessa istituzione del registro della clientela** di cui all'articolo 38 **ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione** di cui all'articolo 39 del decreto 231/2007.

Le attività di controllo cui saranno chiamati i nuclei operativi delle Fiamme Gialle in materia di antiriciclaggio, si aggiungeranno perciò a tutte le altre attività di controllo alle quali siamo già abituati.

L'eventuale ispezione consisterà nell'approfondimento di aspetti particolari relativi alla posizione dei soggetti destinatari del controllo.

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

Vi esortiamo vivamente a prestare particolare attenzione al corretto adempimento di tutti gli obblighi scaturenti dalla regolamentazione appena accennata, ivi compresa l'istituzione del Registro della Clientela.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN